



Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2020–2023

del 19 settembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 2000³ sulla promozione delle esportazioni;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 2019⁴,

decreta:

Art. 1

Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2020–2023 è approvato un limite di spesa di 90,5 milioni di franchi.

Art. 2

Il limite di spesa si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di luglio 2018 (101,8 punti; dic. 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sui tassi di rincaro:

2020: +0,9 per cento

2021: +1,0 per cento

2022: +1,0 per cento

2023: +1,0 per cento

1 RS 101
2 RS 172.010
3 RS 946.14
4 FF 2019 2035

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 18 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati 19 settembre 2019

Il presidente: Jean-René Fournier
La segretaria: Martina Buol